



Seduta del

25 giugno 2019

Comunicato il

26 giugno 2019

Protocollo n.

472

Adeguamento del piano direttore nei settori Politica di riordino territoriale e In-sediamento (PDC-I):

- **Presenza d'atto del decreto d'approvazione del Consiglio federale**
- **Modifiche al testo del piano direttore a seguito del decreto d'approvazione**

1. Situazione di partenza

L'adeguamento del Piano direttore cantonale nei settori "Politica di riordino territoriale" e "Insediamento" (PDC-I) richiesto dalla legge federale sulla pianificazione del territorio sottoposta a revisione parziale (LPT1) è stato elaborato tra il 2014 e il 2018 dall'Ufficio per lo sviluppo del territorio in stretta collaborazione con i servizi specializzati cantonali, con le regioni grigionesi e con i comuni, con rappresentanti dell'economia e delle associazioni nonché con le regioni confinanti svizzere ed estere. Esso è stato decretato dal Governo il 20 marzo 2018 e in seguito è stato sottoposto per approvazione alla Confederazione. L'approvazione è avvenuta il 10 aprile 2019. Questo atto ha avuto tra l'altro come conseguenza il fatto che nel Cantone dei Grigioni non trova (più) applicazione l'art. 38a cpv. 2 e 3 LPT (obbligo di compensare gli azzonamenti, moratoria degli azzonamenti).

Nel decreto d'approvazione del 10 aprile 2019 il Consiglio federale ha valutato complessivamente in termini positivi il PDC-I grigionese. Il progetto territoriale contenuto nel capitolo 2 "Politica di riordino territoriale" con i quattro tipi di territorio (urbano, suburbano, turistico, rurale) e le corrispondenti strategie territoriali rappresenta una strategia globale molto buona e completa per lo sviluppo territoriale. Nel capitolo 5 verrebbero poi affrontati in modo adeguato tutti i contenuti richiesti dalla LPT sottoposta a revisione. In particolare il piano direttore conterrebbe principi e misure opportuni per la limitazione del comprensorio insediativo, per lo sviluppo degli insediamenti verso l'interno e per il coordinamento tra insediamento e traffico. Per quanto riguarda il dimensionamento delle zone edificabili, il piano direttore formulerebbe direttive idonee per l'attuazione a livello comunale.

Oltre alla valutazione complessiva di principio positiva, il decreto d'approvazione del Consiglio federale del 10 aprile 2019 contiene anche alcune riserve.

Da un lato si tratta di riserve delle quali si può tenere conto tramite modifiche dirette del testo del piano direttore (vedi capitolo seguente numero 2). Queste modifiche sono state rese riconoscibili nel testo del piano direttore allegato; esse rappresentano adeguamenti del piano direttore e sono oggetto del presente decreto (dispositivo numero 2). Modifiche analoghe vengono del resto effettuate anche nel rapporto esplicativo; il Governo prende atto di tali modifiche (dispositivo numero 3).

D'altro lato le riserve espresse dal Consiglio federale costituiscono degli incarichi che devono essere attuati solo entro due anni oppure nel corso del futuro sviluppo del piano direttore; ciò di norma avviene nel quadro di una procedura ordinaria per il piano direttore (vedi capitolo seguente numero 3).

2. Riserve che possono essere attuate direttamente con il presente decreto governativo sotto forma di modifiche del piano direttore:

a) Capitolo 5.2.1 (Area insediativa)

Integrazione del testo del piano direttore con l'indicazione che determinazioni dell'area insediativa (modifiche dello stato di coordinamento da risultato intermedio a dato acquisito) nonché futuri adeguamenti dell'area insediativa nel quadro di un adeguamento del piano direttore devono essere sottoposti per approvazione alla Confederazione.

(numero 4 del dispositivo del decreto del Consiglio federale)

b) Capitolo 5.2.2 (Zone residenziali, miste e centrali):

La frase seguente viene adeguata come segue: "~~Ove possibile e~~Essi suddividono in tappe la propria zona edificabile orientandosi al fabbisogno per 15 anni".

(numero 2a del dispositivo del decreto del Consiglio federale)

c) Capitolo 5.2.2 (Zone residenziali, miste e centrali):

Integrazione del testo del piano direttore con l'indicazione secondo la quale il Consiglio federale si limita a prendere atto dell'elenco dei "Comuni con pianificazione locale messa a posto nella sezione RMC".

(numero 2b del dispositivo del decreto del Consiglio federale)

d) Capitolo 5.2.3 (Aree con destinazione lavorativa):

Cancellazione della seguente frase "*Essi soddisfano le richieste di cui all'art. 30 cpv. 1^{bis} lett. a OPT*" per le aree con destinazione lavorativa strategiche nonché per le aree con destinazione lavorativa nel territorio urbano, suburbano, rurale e turistico:

(numero 3a del dispositivo del decreto del Consiglio federale)

e) Capitoli 5.2.1, 5.2.2 e 5.2.3 (Area insediativa; Zone residenziali, miste e centrali; Aree con destinazione lavorativa):

Integrazione del testo del piano direttore con la direttiva secondo la quale gli az-zonamenti che sfruttano superfici per l'avvicendamento delle colture devono soddisfare le direttive di cui all'art. 30 cpv. 1^{bis} OPT (prescrizione sulla garanzia delle superfici per l'avvicendamento delle colture).

(numeri 3b, 6b e 6c del dispositivo del decreto del Consiglio federale)

f) Capitolo 5.2.5 (Aree per strutture di ricezione turistica):

Stralcio di tutti i passaggi di testo (determinazioni) nei capitoli concernenti "ubica-zioni senza rapporto diretto con l'area insediativa".

(numero 5 del dispositivo del decreto del Consiglio federale)

3. Incarichi che dovranno essere attuati nel quadro di futuri adeguamenti del piano direttore

a) Capitolo 5.1.2 (Sviluppo dell'insediamento verso l'interno e coordinamento col traffico):

Entro due anni il testo del piano direttore dovrà essere completato in generale con determinazioni relative ai requisiti posti all'allacciamento TP per aree con de-stinazione lavorativa.

(numero 6a del dispositivo del decreto del Consiglio federale)

b) Capitolo 5.2.1 (Area insediativa)

Entro due anni il testo del piano direttore dovrà essere completato con criteri per ampliamenti o delocalizzazioni dell'area insediativa, in particolare con il criterio per la migliore salvaguardia possibile delle superfici per l'avvicendamento delle colture.

(numero 6b del dispositivo del decreto del Consiglio federale; la garanzia delle superfici per l'avvicendamento delle colture viene attuata già mediante il numero 2 lettera e qui sopra)

c) Capitolo 5.2.3 (Aree con destinazione lavorativa):

Rapporto concernente lo sviluppo delle aree per il lavoro e spiegazione a destinazione del Consiglio federale riguardo ai criteri applicati per determinare il fabbisogno di aree con destinazione lavorativa.

(numero 6d del dispositivo del decreto del Consiglio federale)

d) Integrazione della strategia cantonale per lo sviluppo del territorio nei settori natura, paesaggio, agricoltura ed energia.

(numero 7 del dispositivo del decreto del Consiglio federale)

4. Adeguamenti a seguito di una decisione del Tribunale federale relativa a una zona di conservazione grigionese nonché a seguito della revisione parziale della legge cantonale sulla pianificazione territoriale (LPTC)

In questa occasione si impone un aggiornamento del testo del piano direttore proprio alla luce della decisione del Tribunale federale relativa a una zona di conservazione grigionese (sentenza 1C_62/2018 del 12 dicembre 2018); occorre infatti tenere conto del fatto che secondo la sentenza menzionata le zone di conservazione non costituiscono zone edificabili (bensì zone non edificabili).

Inoltre con il presente decreto si procede agli aggiornamenti necessari a seguito della revisione parziale della LPTC decisa il 25 ottobre 2018 ed entrata in vigore il 1° aprile 2019.

In virtù dell'art. 14 cpv. 2 LPTC

il Governo decreta:

1. Si prende atto del decreto del Consiglio federale del 10 aprile 2019 concernente l'approvazione degli adeguamenti del piano direttore cantonale nel capitolo 2

"Politica di riordino territoriale" e nel capitolo 5 "Insediamento" (LPTC-I) decisi dal Governo il 20 marzo 2018.

2. Le modifiche al piano direttore descritte nei precedenti capitoli 2 e 4 ed evidenziate in rosso nel testo del piano direttore del 20 marzo 2018 allegato vengono decise e dichiarate vincolanti per le autorità del Cantone dei Grigioni.
3. Si prende atto delle modifiche evidenziate in rosso nel rapporto esplicativo allegato del 20 marzo 2018.
4. L'Ufficio per lo sviluppo del territorio viene incaricato di avviare nei termini previsti gli incarichi descritti nel precedente capitolo 3, di garantire la possibilità di consultare il piano direttore e il rapporto di consultazione nonché di provvedere alla gestione e all'aggiornamento correnti del piano direttore.
5. L'Ufficio per lo sviluppo del territorio viene incaricato di sottoporre alla Confederazione gli adeguamenti al testo apportati mediante il presente decreto.
6. Comunicazione a:
 - tutti i Dipartimenti
 - Cancelleria dello Stato
 - Ufficio per lo sviluppo del territorio
 - Dipartimento dell'economia pubblica e socialità (unitamente all'incarto e alla documentazione)



In nome del Governo

Il Presidente:

Dr. Jon Domenic Parolini

Il Cancelliere:

Daniel Spadin